

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2024, n. 14-8535

Presa d'atto e recepimento del verbale di confronto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmato in data 25.03.2024. Linee generali di indirizzo in materia di indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e all'art. 1, comma 526, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 s.m.i., nonché di prestazioni aggiuntive ai sensi della L. 30 ...



Seduta N° 454

Adunanza 06 MAGGIO 2024

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 14-8535/2024/XI

OGGETTO:

Presa d'atto e recepimento del verbale di confronto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmato in data 25.03.2024. Linee generali di indirizzo in materia di indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e all'art. 1, comma 526, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 s.m.i., nonché di prestazioni aggiuntive ai sensi della L. 30 dicembre 2023 n. 213. Ripartizione alla AASSRR di euro 5.993.546,41 e di euro 5.864.000,00.

A relazione di: Icardi

Premesso che l'articolo 7 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, triennio 2019-2021, conferisce alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso C.C.N.L., la possibilità di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nelle materie ivi indicate, ed in particolare in relazione a:

- prestazioni aggiuntive del personale ai sensi della lett. d);
- piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi della lett. f).

Viste le seguenti disposizioni normative in materia di indennità di pronto soccorso:

- art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura*

accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022";

- art. 107, comma 4 del predetto C.C.N.L. che stabilisce che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrisponderci per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente";

- art. 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i. che stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità";

- Tabella G allegata al predetto C.C.N.L. che nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui al citato art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 attribuisce alla Regione Piemonte la somma di euro 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi.

Viste le seguenti disposizioni normative in materia di prestazioni aggiuntive:

- art. 1 comma 219 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 che, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del SSN nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estende le disposizioni di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, in materia di prestazioni aggiuntive nell'ambito emergenza-urgenza, per gli anni dal 2024 al 2026 a tutte le prestazioni aggiuntive svolte ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN, e stabilisce che per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

- art. 1 comma 220 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, che, per le finalità di cui sopra, autorizza per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 80 milioni per il personale del comparto sanità, ripartiti a livello nazionale secondo gli importi definiti nella tabella di cui all'allegato III, colonna "Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto" la quale assegna al Piemonte la somma di euro 5.864.000.

Considerata la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulle predette materie al fine di:

- consentire a tutti i lavoratori aventi titolo la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso (art. 1 comma 293 L. 30 dicembre 2021 n. 234), così come incrementata dall'art. 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 come integrato, per l'anno 2023, dall'art. 11 comma 3 D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n. 56;

- adeguare l'istituto delle prestazioni aggiuntive a quanto previsto a livello nazionale con la Legge

30 dicembre 2023 n. 213.

Dato atto che in data 25.03.2024 è stato firmato tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità “Verbale di confronto tra l’amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. Comparto Sanità per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell’indennità di pronto soccorso di cui all’art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 poi integrata con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i. nonché prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’emergenza-urgenza di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 56 e della di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023”;

il suddetto verbale di confronto, Allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, è così strutturato:

- “Indennità di Pronto soccorso”

Sulla base della modifica normativa di cui alla L. 29 dicembre 2022 n. 197 s.m.i. e della predetta Tabella G allegata al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 è stata stimata la somma di spettanza di Regione Piemonte per l’anno 2023, utilizzando la stessa percentuale di riparto tra le Regioni (definita nella suddetta tabella G), riproporzionando le dimensioni economiche sulla base dei nuovi e incrementali importi definiti dalla succitata L. 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 526 s.m.i. nonché sulla base delle proporzioni delineate nei precedenti riparti alle AASSRR; considerato poi che l’indennità di pronto soccorso è finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso si è convenuto che le risorse assegnate alla Regione Piemonte dalla tabella G allegata al CCNL 2019-2021, e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro (ai sensi dell’art. 103, comma 8, del predetto C.C.N.L. Comparto sanità 2019-2021), siano ripartite tra le aziende del SSR in rapporto al numero dei dipendenti operanti presso i servizi di cui al punto 2 dell’allegato alla D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023, secondo gli importi di cui alla tabella 1 del suddetto Verbale di Confronto.

Sono poi stati confermati, anche per l’annualità 2024, i criteri di corresponsione della suddetta indennità di pronto soccorso già approvati con la D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023, e sono state indicate le modalità di adeguamento degli importi individuali della predetta indennità e le relative indicazioni di remunerazione delle competenze arretrate.

- “Criteri per l’acquisto delle Prestazioni Aggiuntive – Personale del Comparto – Prestazioni aggiuntive di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023 per gli anni 2024, 2025 e 2026”

Sono state richiamate le DD.GG.RR. 11-3150 del 30.4.2021 e 21-3689 del 6.8.2021 in materia di prestazioni aggiuntive del personale del Comparto, ruolo sanitario, ed è stato convenuto che al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle Aziende Sanitarie Regionali, nonché di ridurre le liste d’attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, per le prestazioni aggiuntive di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023 venga riconosciuto un compenso orario pari a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, nei limiti di cui al finanziamento previsto, per le finalità indicate dall’art. 1 comma 218 della L. 30 dicembre 2023 n. 213. Le parti hanno infine individuato quale criterio di riparto alle AASSRR del predetto finanziamento il numero di professionisti dipendenti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie alla data del 31.01.2024, come da tabella 2 del suddetto Verbale di Confronto.

Ritenuto di prendere atto e recepire il verbale di confronto suddetto, che verte sui punti sopra elencati, per i quali si fa integrale rimando al medesimo, Allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di:

- in materia di indennità di pronto soccorso, recepire la ripartizione alle AASSRR della somma di euro 4.394.740,00 al netto degli oneri riflessi, di cui alla tabella 1, parte 2, parte integrante del predetto Verbale di confronto, e conseguentemente approvare il suddetto riparto comprensivo degli oneri riflessi come dalla seguente tabella:

AASSRR	Indennità di Pronto Soccorso Anno 2023 incrementata dall'art. 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 come integrato, per l'anno 2023, dall'art. 11 comma 3 D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n. 56	
	Risorse assegnate in tabella G (CCNL - 2019-2021) riparametrate ai sensi della normativa vigente specifica	Riparto al lordo degli oneri
203 - ASL TO3	368.240,58 €	502.206,48 €
204 - ASL TO4	467.846,62 €	638.049,20 €
205 - ASL TO5	301.836,53 €	411.644,65 €
206 - ASL VC	208.267,21 €	284.034,81 €
207 - ASL BI	98.096,88 €	133.784,52 €
208 - ASL NO	105.642,79 €	144.075,63 €
209 - ASL VCO	149.409,09 €	203.764,10 €
210 - ASL CN1	232.414,13 €	316.966,39 €
211 - ASL CN2	114.697,89 €	156.424,97 €
212 - ASL AT	167.519,28 €	228.462,78 €
213 - ASL AL	279.198,80 €	380.771,31 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	439.172,15 €	598.943,20 €
904 - AOU S. LUIGI ORBASSANO	108.661,16 €	148.192,08 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA	152.427,46 €	207.880,56 €
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	212.794,76 €	290.209,48 €
907 - AO S.S. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO AL	156.955,00 €	214.055,22 €
908 - AO ORDINE MAURIZIANO	173.556,01 €	236.695,68 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	658.003,66 €	897.385,35 €
Totale complessivo	4.394.740,00 €	5.993.546,41 €

- in materia di prestazioni aggiuntive, recepire la ripartizione alle AASSRR per l'anno 2024 fatte salve eventuali ulteriori modifiche normative, della somma di euro 5.864.000,00, comprensiva degli oneri riflessi, di cui alla tabella 2 parte integrante del predetto Verbale di confronto.

Dato atto che le somme di cui alla tabella 1, parte 1, del suddetto Verbale di confronto per un totale di euro 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi, sulla base di quanto previsto con D.G.R. 9-7070 del 20.06.2023 sono già state ripartite, comprensive di oneri riflessi, con atto di sub-impegno D.D. 1832/A1406C/2023 del 27/11/2023 e conseguentemente liquidate alle AASSRR.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa a carico delle ASR trova copertura come di seguito indicato:

- indennità di pronto soccorso: nei limiti delle risorse di cui articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 11, comma 3 del D.L. n. 34 del 30/3/2023 così come convertito dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023 che trovano copertura nell'ambito delle risorse previste nella missione 13 programma 1 del bilancio 2023;
- prestazioni aggiuntive comparto: nei limiti delle risorse di cui all'art. 1 commi 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023 che trovano copertura nell'ambito delle risorse previste nella missione 13 programma 1 del bilancio 2024 che saranno integrate a seguito della formale assegnazione del riparto a favore della Regione Piemonte da parte dello Stato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,
delibera

1. di prendere atto e recepire il verbale di confronto firmato in data 25.03.2024 tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale avente ad oggetto “Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. Comparto Sanità per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 poi integrata con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i. nonché prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'emergenza-urgenza di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 56 e di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023”, prevedendo:

- **Indennità di pronto soccorso** di cui all'art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, come integrato da quanto previsto all'art. 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i.:

- l'approvazione della tabella di riparto alle AASSRR delle somme relative all'annualità 2023 in considerazione della modifica normativa intervenuta (Tabella 1 Verbale di confronto);
- la conferma dei criteri di cui alla D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023 e modalità e criteri di corresponsione degli incrementi per l'anno 2023;

- Criteri per l'acquisto delle **Prestazioni Aggiuntive – Personale del Comparto** di cui all'art. 1 comma 219 della L. n. 213 del 30/12/2023 per l'anno 2024, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle AASSRR nonché di ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, prevedendo:

- la determinazione del compenso orario, aumentato a euro 60 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione nei limiti del finanziamento previsto;

- l'individuazione del criterio di riparto alle AASSRR del predetto finanziamento nel numero di professionisti dipendenti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie alla data del 31.01.2024 e relativa tabella 2 del Verbale di confronto;

2. di recepire la ripartizione alle AASSRR della somma di euro 4.394.740,00 al netto degli oneri riflessi, di cui alla tabella 1, parte 2, parte integrante del predetto Verbale di confronto, e conseguentemente approvare il suddetto riparto comprensivo degli oneri riflessi come da tabella riportata nelle premesse per un totale di euro 5.993.546,41;
3. di recepire la ripartizione alle AASSRR, per l'anno 2024 fatte salve eventuali ulteriori modifiche normative, della somma di euro 5.864.000,00, comprensiva degli oneri riflessi, di cui alla tabella 2 parte integrante del predetto Verbale di confronto.
4. di dare atto che le somme di cui alla tabella 1, parte 1, del suddetto Verbale di confronto per un totale di euro 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi, sulla base di quanto previsto con D.G.R. 9-7070 del 20.06.2023 sono già state ripartite, comprensive di oneri riflessi, con atto di sub-impegno D.D. 1832/A1406C/2023 del 27/11/2023 e conseguentemente liquidate alle AASSRR;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del CCNL Comparto Sanità per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art.1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 poi integrata con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i. nonché prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'emergenza-urgenza di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 56 e della di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023

Indennità di Pronto Soccorso

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti de/ Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ";
- Articolo 7 del CCNL del Comparto sanità, triennio 2019-2021, che da facoltà alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;
- Articolo 107, comma 4 del predetto CCNL che stabilisce che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da congruarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente".
- Articolo 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 che stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro

annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Considerata la tabella G allegata al CCNL che nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 attribuisce alla Regione Piemonte la somma di € 3.955.266,00 al netto degli oneri riflessi;

Ritenuto che sulla base della modifica normativa introdotta dalla L. 197/2022 art. 1 co. 526 s.m.i. si assume che tale modificazione sia applicabile anche quanto disposto in tabella G del C.C.N.L. del comparto sanità del 2.11.2022. Pertanto, è stimata la somma di spettanza Regione Piemonte utilizzando stessa percentuale di riparto tra le Regioni (definita nella suddetta tabella G), riproporzionando le dimensioni economiche sulla base dei nuovi e incrementali importi definiti dalla L. 197/2022 art. 1 co. 526 s.m.i. nonché sulla base delle proporzioni delineate nei precedenti riparti alle AASSRR.

Visto l'articolo 103, comma 8 dello stesso CCNL del 2 novembre 2022 che stabilisce l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sulla base del piano di riparto effettuato a livello regionale;

Ritenuta la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulla predetta materia al fine di consentire la corresponsione a tutti i lavoratori aventi titolo dell'indennità di pronto soccorso con la massima tempestività;

Le parti sottoscrivono quanto segue:

- 1) considerato lo spirito dell'indennità di pronto soccorso, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, convengono che le risorse assegnate alla Regione Piemonte dalla tabella G allegata al CCNL 2019-2021, e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro, siano ripartite tra le aziende del SSR in rapporto al numero dei dipendenti operanti presso i servizi di cui al punto 2, approvati con D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023, secondo la tabella sottostante:

Tabella 1 - Riparto risorse Indennità di Pronto Soccorso - Personale del Comparto

AASSRR	Anno 2023	
	Parte 1	Parte 2
	Risorse (al netto degli oneri aziendali) assegnate in tabella G (CCNL - 2019-2021) e liquidate alle AA.SS.RR. con DD 1832/2023 Articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234	Risorse di cui alla tabella G (CCNL 2019-2021) (al netto degli oneri aziendali) riparametrate ex. articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i.
203 - ASL TO3	331.416,52 €	368.240,58 €
204 - ASL TO4	421.061,96 €	467.846,62 €
205 - ASL TO5	271.652,88 €	301.836,53 €
206 - ASL VC	187.440,49 €	208.267,21 €
207 - ASL BI	88.287,19 €	98.096,88 €
208 - ASL NO	95.078,51 €	105.642,79 €
209 - ASL VCO	134.468,18 €	149.409,09 €
210 - ASL CN1	209.172,72 €	232.414,13 €
211 - ASL CN2	103.228,10 €	114.697,89 €
212 - ASL AT	150.767,35 €	167.519,28 €

213 - ASL AL	251.278,92 €	279.198,80 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	395.254,95 €	439.172,15 €
904 - AOU S. LUIGI ORBASSANO	97.795,04 €	108.661,16 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA	137.184,71 €	152.427,46 €
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	191.515,28 €	212.794,76 €
907 - AO S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL	141.259,50 €	156.955,00 €
908 - AO ORDINE MAURIZIANO	156.200,41 €	173.556,01 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	592.203,29 €	658.003,66 €
Totale complessivo	3.955.266,00 €	4.394.740,00 €

- 2) al fine di garantire una omogenea applicazione del presente verbale di confronto, le aziende applicheranno anche per l'annualità 2024 i criteri già approvati con la D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023.
- 3) le Aziende con la mensilità di giugno 2024 adeguano, per effetto dell'incremento di cui alla tabella 1 parte 2 (art.1, c. 526 della L. n. 197/2022 e s.m.i.) l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza di cui al punto 3) lett. b) e lett. c) dell'accordo del 9/2/2023 a 10 euro e, per il solo personale operante su turni di 12 ore, a 16 euro, a decorrere dal 1/6/2023.
- 4) con il cedolino del mese di giugno 2024 saranno pertanto corrisposte le competenze arretrate (giugno 2023 – aprile 2024) relative all'incremento giornaliero come indicato al precedente punto 3) e il relativo saldo per l'anno 2023;
- 5) nelle more del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2024, le Aziende Sanitarie Regionali, per l'anno 2024, corrisponderanno al personale individuato attraverso i succitati criteri, le indennità valorizzate come indicato al punto 3) nei limiti delle risorse economiche complessive indicate in tabella 1.

Nell'ambito delle ulteriori risorse incrementali previste per l'anno 2024 dall'art.1, c. 526 della L. n. 197/2022 e s.m.i.), le parti convengono l'attivazione di un tavolo di confronto regionale al fine di valutare l'eventuale ampliamento della numerosità del personale interessato anche nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza.

Criteri per l'acquisto delle Prestazioni Aggiuntive – Personale del Comparto

Con DGR n. 11-3150 del 30/4/2021 "Prestazioni aggiuntive del personale del Comparto, ruolo sanitario D.L. 402/2001 e s.m.i., D.L. 14.8.2020 n. 104 conv. in L. 126/2020 e L. 30.12.2020 n.178. CCNL Comparto 21.5.2018 art. 6, c 1, lett. d) Recepimento Verbale di confronto 9.3.2021 con OO.SS. Comparto. Approvazione indirizzi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie" vengono regolamentate le PA per attività vaccinali e quelle ordinarie.

Con DGR 6 agosto 2021, n. 21-3689 "Recepimento Verbale di confronto 16.07.2021 con le Organizzazioni Sindacali del Comparto. "Aggiornamento per la definizione dei criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n. 251/2000" vengono confermati i valori orari della precedente DGR, si stabiliva limite del 1,5 % del tetto di spesa del personale su base regionale.

Le parti convengono i seguenti indirizzi da impartire alle aziende ed enti del SSR.

Prestazioni aggiuntive di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023 per gli anni 2024, 2025 e 2026

La L. 30/12/2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 estende le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Per il Piemonte sono 5.864.000 euro per ciascun anno.

Le parti convengono che, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle Aziende Sanitarie Regionali, nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, per tali prestazioni sia riconosciuto un compenso pari a 60 euro lordi onnicomprensivi, nei limiti di cui al predetto finanziamento, a seguito delle criticità rilevate tramite Osservatorio del personale di cui alle finalità dell'art. 1 comma 218 della L. 213/2023, attestata dalle Aziende.

Le parti convengono infine che, al fine di predisporre il relativo riparto alle Aziende Sanitarie Regionali, queste vengano parametrize sulla base del numero di professionisti dipendenti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie alla data del 31.01.2024, come da tabella 2.

TABELLA 2		
AA.SS.RR.	Numero personale dipendente dei profili afferenti alle professioni sanitarie alla data del 31.01.2024	Riparto quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto - All. III, art.1 comma 220 - L. n. 213/2023
203 - ASL TO3	1926	€ 390.514,30
204 - ASL TO4	2161	€ 438.162,72
205 - ASL TO5	1199	€ 243.108,33
206 - ASL VC	992	€ 201.137,17
207 - ASL BI	1030	€ 208.842,02
208 - ASL NO	1056	€ 214.113,76
209 - ASL VCO	1038	€ 210.464,09
210 - ASL CN1	2084	€ 422.550,26
211 - ASL CN2	1027	€ 208.233,74

212 - ASL AT	1234	€ 250.204,90
213 - ASL AL	1782	€ 361.316,97
301 - ASL CITTA' DI TORINO	2945	€ 597.125,96
904 - AOU S. LUIGI ORBASSANO	705	€ 142.945,26
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' NO	1515	€ 307.180,25
906 - AO S. CROCE E CARLE CN	1393	€ 282.443,62
907 - AO SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO AL	1341	€ 271.900,14
908 - AO MAURIZIANO	898	€ 182.077,80
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	4595	€ 931.678,71
Totale complessivo	28921	€ 5.864.000,00

Le prestazioni aggiuntive rese dal personale dipendente devono essere remunerate con la prevista cadenza degli emolumenti accessori. Tale istituto è oggetto di monitoraggio delle modalità e dell'utilizzo nell'ambito della Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale.

Anche per i progetti per l'abbattimento delle liste d'attesa le parti concordano di uniformare la tariffa ad euro 60/ora, per l'anno 2024.

Torino, 25 marzo 2024

Il Presidente della Giunta Regionale
On. Alberto CIRIO

(firmato in originale)

FP-CGIL

(firmato in originale)

CISL-FP

(firmato in originale)

UIL-FPL

(firmato in originale)

FIALS

(firmato in originale)

NURSIND

(firmato in originale)

NURSING UP

(firmato in originale)